

CITTA' DI  
VENEZIA



# **REGOLAMENTO**

## **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23-24 giugno 2011*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 9-10/7/2012*

## **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef**

1. Il Comune di Venezia istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Venezia.

### **Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura sotto indicata ed è applicata in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale

<i>Scaglioni IRPEF</i>	<b>Aliquota addizionale comunale</b>
fino a 15.000	0,63%
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,77%
oltre 28.000 e fino a 55.000	0,78%
oltre 55.000 e fino a 75.000	0,79%
oltre 75.000	0,80%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

### **Articolo 4 – Esenzioni**

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 20.100,00 (ventimilacentotto/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 20.100,00 (ventimilacentotto/00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

### **Articolo 5 – Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.